

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 34 e 1738-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI LICINI e AGRIMI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 3 del codice civile  
e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso codice (n. 34)

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

---

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto  
il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità  
di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del  
diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno  
(n. 1738)

d'iniziativa dei senatori PETRELLA, TERRACINI, PECCHIOLI, LUGNANO,  
TEDESCO TATÒ Giglia, BOLDRINI, SABADINI e PETRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1974

---

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge portato al vostro esame, nel testo unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738, proposto dalla Commissione giustizia, trae origine dal disegno di legge n. 670 presentato dal deputato Lepre alla Camera il 14 novembre 1968 cui fece seguito analoga proposta per iniziativa degli onorevoli Luzzatto ed altri datata 21 aprile 1971 e recante il n. 3034.

La Commissione giustizia della Camera, alla fine del 1971, si espresse all'unanimità in favore di un testo unificato, designando a relatrice l'onorevole Maria Eletta Martini che corredò il disegno di legge con una relazione tanto esauriente, conseguenziale e convincente da render dubbia l'opportunità della presente relazione potendosi, puramente e semplicemente, far richiamo a quella della citata collega. Purtroppo le note vicende (scioglimento anticipato delle Camere) impedirono nella scorsa legislatura il completamento dell'*iter* parlamentare della predetta proposta di legge. Fu così che in data 25 maggio 1972 il senatore Lepre ripresentò all'esame del Senato la propria iniziale proposta nella formulazione assunta nel testo unificato elaborato presso la Camera dei deputati.

Dopo un notevole periodo di « sosta » dovuto anche alla stasi dei disegni di legge concernenti il diritto di famiglia cui la proposta Lepre era collegata e dopo il non positivo esito di un emendamento, presentato in fase di iniziale trattazione del diritto di famiglia, tendente ad includere la riduzione da 21 a 18 anni del limite per il conseguimento della maggiore età, con modifica dell'articolo 2 del Codice civile, veniva decisa la discussione in via autonoma del disegno di legge Lepre, in uno con altra analoga proposta presentata in data 27 luglio 1974 dai senatori Petrella, Terracini ed altri.

La Commissione giustizia, previo un lavoro preparatorio ed unificatore delle due proposte di legge svolto da apposita Sottocommissione, approvava il disegno di legge portato ora al vaglio degli onorevoli colleghi.

Ciò detto, in relazione all'*iter* dell'argomento in esame e pur richiamando quanto già affermato in merito alla relazione dell'ono-

revole Maria Eletta Martini, valgono le seguenti considerazioni a commento della legge in questione.

Il vigente limite di ventuno anni per il conseguimento della maggiore età deriva storicamente dall'incontro di due tradizioni: quella del diritto romano che, con riferimento primario alla maturità intellettuale, faceva cessare ogni particolare tutela in favore del giovane quando lo stesso raggiungeva il venticinquesimo anno di età e quella del diritto germanico che, dando maggior rilievo alla formazione e capacità fisica del soggetto, considerava uomo valido chi aveva compiuto il diciottesimo anno. In sostanza il limite del ventunesimo anno che appare nell'articolo 588 del codice civile francese del 1804, è il risultato di una specie di transazione, di accomodamento tra due concezioni, civiltà, tradizioni e non certo il portato di dati obiettivi o di un « salto di qualità » nello sviluppo intellettuale o fisico dell'essere umano. Ma è proprio per tali ragioni che quanto valeva o vigeva due secoli or sono merita attento riesame non essendo tale lungo lasso di tempo decorso senza profondi mutamenti nelle possibilità di formazione e maturazione dell'individuo.

Invero anche la vigente legislazione, pur mantenendo la maggiore età a ventuno anni, ammette che ad età inferiori si possa contrarre matrimonio, fare testamento, riconoscere il figlio, disporre del proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano, servire la Patria nelle Forze armate, assumere le funzioni di pubblico impiegato con tutti i doveri e le responsabilità che ne conseguono verso l'intera collettività, rispondere *in toto* delle proprie azioni sotto l'aspetto penale e via dicendo.

È quindi evidente che anche il « vecchio legislatore » s'era reso conto dell'angustia del limite posto al ventunesimo anno per il conseguimento della piena capacità di agire. Ma se tale constatazione valeva per chi legiferò in epoche fortunatamente ormai lontane in cui dominavano principi autoritari e di chiuso tradizionalismo (per non dire altro), è ben evidente che a maggior ragione deve valere oggi, quando la scuola, la diffusione della cultura e dell'informazione, le

grandi possibilità di inter-scambio conoscitivo, di libertà di discussione e di dibattito, l'enorme aumento dei rapporti umani e sociali fanno sì che la maturazione dell'individuo non sia più, solo e soltanto, determinata e condizionata dalla chiusa e strettamente personale esperienza del soggetto.

Solo chiudendo gli occhi di fronte alla realtà ed abbarbicandosi a ricordi che finiscono con lo sconfinare nell'egoismo, può negarsi il vero e cioè che i diciottenni di oggi hanno maturità eguale se non superiore ai ventunenni delle non sempre fauste « ere » del passato. Certo i giovani di oggi non sono docili, sottomessi e acritici come la maggioranza dei loro avi e spesso anche dei loro genitori. Tale constatazione però non è un dato negativo ma invece ulteriore argomento in favore del presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, riconosciuta la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, la proposta di legge in esame contiene alcune norme di semplice adeguamento formale quali quelle di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 10 nonché quelle degli articoli da 11 a 16 concernente le leggi elettorali. Con altre norme invece si sono affrontati argomenti di sostanza di cui uno, in specie, spinoso e dibattuto. Trattasi dell'istituto della emancipazione per provvedimento del giudice. Poiché la vigente legislazione ammette l'emancipazione per il soggetto che ha compiuto il diciottesimo anno, è evidente che, portando la maggiore età al predetto limite, le possibili soluzioni, per quanto concerne l'emancipazione, erano due: o abrogare l'istituto o consentire l'emancipazione ad un'età inferiore a quella oggi vigente. Lunghe ed appassionate le discussioni svoltesi in Commissione

con bilanciamento di pro e contro. La soluzione adottata, cioè quella di abrogazione dell'istituto, più che essere una scelta per il futuro, è legata ai limiti di inserimento della presente proposta di legge nella legislazione vigente. Invero posta a diciotto anni la maggiore età, l'emancipazione così come in oggi regolata, non ha più ragion d'essere e va quindi abrogata. Spetterà al legislatore che si occupa del ben più vasto campo del diritto di famiglia convalidare l'abrogazione dell'istituto, oppure, in una organica visione della materia, ridargli vita con riduzione del limite di età attualmente vigente per la sua applicazione.

Si è infine ritenuto necessario regolamentare con norme finali e transitorie i rapporti e le situazioni giuridiche insorte sotto la vigente legislazione. Ciò soprattutto per non recar nocimento a chi, in materia previdenziale, assistenziale o pensionistica e nel marasma delle disposizioni legislative vigenti nel settore, trova il proprio diritto circoscritto non con riferimento ad una età « numericamente » determinata (come invero avviene nella maggioranza dei casi) ma con generico riferimento alla « minore età ». Al riguardo non può sorgere dubbio su possibili contraddittorietà nell'azione legislativa in quanto il problema della maturità del soggetto non può confondersi con la necessità (che è auspicabile possa essere ulteriormente estesa) di interventi in favore dei giovani in materia previdenziale o assistenziale.

Per quanto esposto i relatori confidano che il Senato della Repubblica vorrà approvare il presente disegno di legge.

LICINI e AGRIMI, relatori

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato**

**Art. 1.**

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

**Art. 3.**

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile è abrogato.

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90 ».

Il secondo comma dell'articolo 165 del codice civile è abrogato.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

Art. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

Art. 7.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 392. - (*Curatore dell'emancipato*). — Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o la separazione legale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, o, in mancanza, altra persona ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 9.**

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

**Art. 10.**

L'articolo 1837 del codice civile è abrogato.

**Art. 11.**

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile è abrogato.

**Art. 12.**

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

**Art. 13.**

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

**Art. 14.**

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

#### Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

#### Art. 16.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

**Art. 17.**

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

**Art. 18.**

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

**Art. 19.**

I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

Art. 21.

Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

**DISEGNO DI LEGGE n. 34**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LEPRE

**Abrogazione dell'articolo 3 del codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso codice**

## Art. 1.

Gli articoli 2, 1837 e 2580 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei re-

lativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

« Art. 1837. (*Libretti in favore di minori*). — Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

« Art. 2580. (*Soggetti del diritto*). — Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

## Art. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

## Art. 3.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1738**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRELLA ED ALTRI

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno**

**Art. 1.**

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Maggiore età - Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Capacità in materia di lavoro*). — Il minore che ha prestato lavoro subordinato può esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Chi esercita la legale rappresentanza del minore non emancipato può, nell'interesse dello stesso, stipulare il contratto di lavoro e, in tutti i casi di prestazione di attività lavorativa da parte del minore, esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

L'azione del minore e quella del suo rappresentante legale, se separatamente esercitate, si integrano e, nel caso di loro contrasto, il giudice deve dare prevalenza alle richieste che meglio tutelino gli interessi del minore ».

**Art. 3.**

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore ».

**Art. 5.**

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti, qualora i genitori si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ».

**Art. 6.**

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

**Art. 7.**

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- 2) gli interdetti per infermità di mente;
- 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

## Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 1837 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore, che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può validamente effettuare depositi di risparmio e fare prelevamenti sugli stessi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante ».

## Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile, è sostituito dal seguente:

« L'autore che ha compiuto sedici anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

## Art. 10.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

## Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

## Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

## Art. 13.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

## Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

## Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposi-

zioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

## Art. 16.

La presente legge non limita i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, riconosciuti da specifiche disposizioni.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando, per contratto, donazione o testamento, debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.